

# Alcune osservazioni di metodo a margine di uno studio sulla cultura giuridica dell'Islam

ANDREA SIMONCINI

Solo quattro brevissime riflessioni al fine di evidenziare alcuni profili di metodo implicati in uno studio sulla cultura giuridica dell'Islam. Penso, infatti, che prima ancora di rappresentare una cruciale sfida sul piano politico-normativo, la relazione con uomini e donne islamiche interpelli, innanzitutto, la stessa cultura giuridica e cioè la comprensione che (consapevolmente o meno) abbiamo del fenomeno giuridico.

1. Oggi (quantomeno in Europa) la domanda di conoscenza circa la cultura giuridica propria del mondo islamico sta diventando pressante.

Le ragioni di tale urgenza non richiedono eccessive spiegazioni, essendo sotto i nostri occhi.

Innanzitutto, come ricorda Gianni Di Cosimo in questo numero, a seguito degli imponenti flussi migratori degli ultimi decenni, un numero sempre crescente di cittadini (e non) di fede islamica vivono nei

nostri paesi: in Italia il numero è ancora esiguo, sebbene vada accrescendosi rapidamente<sup>1</sup>, ma in paesi come la Germania, la Francia o la Gran Bretagna le presenze sono estremamente significative<sup>2</sup>.

Questo dato di fatto pone una serie di domande nuove sia sul piano dell'analisi sociologica, che sul piano religioso, economico o della sicurezza interna; e a queste domande non può, dunque, sottrarsi anche l'ordinamento giuridico.

A livello statale (potremmo dire, a livello dei «microsistemi» giuridici in senso kelseniano – Kelsen, *Teoria*, pp. 332 ss.) la convivenza sempre più frequente ed intima tra persone di fede islamica e non, innesca problemi di rapporto tra diversi ordinamenti giuridici, quantomeno nell'ottica pluriordinamentale delle relazioni tra (e con) le confessioni religiose (si pensi soltanto al possibile contrasto tra alcuni obblighi giuridici previsti nel nostro ordinamento e determinati precetti religiosi o viceversa).

A livello sovranazionale (a livello dei «macrosistemi» giuridici), le forti dinami-

che di integrazione politico-giuridica oggi in atto (si pensi solo al processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea) pongono il problema di come elaborare nuovi cataloghi di diritti *all-encompassing*, capaci, cioè, di essere riconosciuti sia da paesi di tradizione cristiana (o comunque non islamica) che da paesi di tradizione islamica.

Una seconda ragione che sta imponendo all'attenzione generale la relazione esistente tra l'Islam ed il diritto è la particolare condizione della scena geopolitica mondiale contemporanea, colpita e polarizzata da alcuni episodi di terrorismo internazionale che, quantomeno nella loro "autoqualificazione", hanno usato la religione islamica come fattore determinante.

Un fenomeno tendenzialmente antiggiuridico (se non del tutto "aggiuridico") come il terrorismo indubbiamente porta con sé una questione *lato sensu* giuridica: i movimenti terroristici attraverso la loro azione propongono un totale sovvertimento dell'assetto dominante e, per questo, si pongono come alternative radicali all'ordine giuridico che combattono. Che ruolo, dunque, ha il diritto nella visione islamica del mondo? Questa domanda cresce, non foss'altro per dimostrare che tale visione non ha nulla a che fare con l'aberrazione "aggiuridica" dei terroristi.

In terzo luogo, molte analisi sociologiche affermano che i tempi che viviamo sono caratterizzati da un fenomeno tendenzialmente globale che potremmo definire di ripresa del "sacro" e della dimensione religiosa; questa condizione enfatizza in tutti i contesti sociali – e quindi anche nei contesti giuridici – la necessità di conoscere le diverse religioni, i loro contenuti propri, il contributo causale che queste portano alle dinamiche sociali e culturali.

Per queste – e probabilmente per molte altre – ragioni, la relazione tra cultura giuridica europea e cultura giuridica islamica è oggi divenuta inevitabile e così ci troviamo nuovamente ad un tornante della storia della nostra civiltà in cui la relazione tra l'Islam e le altre culture torna a rappresentare uno snodo cruciale ed imprescindibile.

2. Posto, quindi, che tale relazione è inevitabile, la questione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda *come* si intenda affrontare questa relazione.

Molto spesso, infatti, dinanzi alle nuove domande che la realtà sociale pone al giurista, questi suggerisce risposte vecchie e, soprattutto, viziate da un inconsapevole pregiudizio.

Il pregiudizio, nel caso di specie, nasce dal fatto che i tentativi di rispondere a queste domande in molti casi muovono da una "precomprensione" superficiale – se non del tutto errata – degli elementi fondamentali della cultura giuridica islamica.

In altri termini, chi studia il diritto sovente dà per scontata la conoscenza dell'ordinamento giuridico islamico e, soprattutto, dei suoi presupposti storici e culturali.

A dimostrazione di ciò sta il fatto che mentre assistiamo a numerosi dibattiti per cercar di capire come possiamo convivere con la cultura giuridica islamica, molto più raramente ci si pone l'obiettivo di capire cos'è il diritto per l'Islam ed in quale rapporto il diritto sta con la cultura islamica. Confesso che è spesso scoraggiante la sensazione che si prova dinanzi a molti dei dibattiti su questi temi; occasioni in cui non c'è reale dialogo perché gli attori sono para-

lizzati da un duplice preconconcetto incrociato: quello "occidentale" per cui tutto l'Islam è egualmente fondamentalista e quello "islamico" per cui tutto l'occidente è anti-musulmano.

Come dicevo in apertura, questo punto mi pare estremamente rilevante proprio sul piano del metodo di studio dei fenomeni giuridici.

Limitare la comprensione del diritto allo studio di disposizioni a carattere normativo e pensare, di conseguenza, che il rapporto tra diversi ordinamenti giuridici si risolva, prima o poi, in un problema di rapporto tra norme diverse, è un approccio del tutto parziale.

Così facendo si disconosce tutta l'inevitabile esperienza storica e sociale di cui si nutre una certa norma giuridica o un certo istituto.

La norma ed il diritto presuppongono sempre una storia, una cultura, una certa visione del fenomeno sociale e di quello giuridico; pensare che il dialogo tra diversi sistemi giuridici sia solo un problema di "traduzione" da un codice linguistico ad un altro è, a dir poco, riduttivo.

3. Per questa ragione il dialogo tra i giuristi nasce spesso afflitto da un vizio d'origine, poiché rischia di utilizzare sul piano del linguaggio giuridico medesime parole senza dividerne il senso.

Si prenda, ad esempio, la considerazione di uno di pochi studiosi italiani che si è occupato del diritto costituzionale dei paesi arabi, secondo il quale

in questi paesi il costituzionalismo non si identifica necessariamente con la nozione della limitazione dei poteri, né con quella della separazio-

ne e neppure si traduce negli schemi classici del regime rappresentativo.

[Oliviero, *Il costituzionalismo*]

Dinanzi ad affermazioni del genere viene da chiedersi: senza limitazione del potere, senza separazione dei poteri e senza la nozione di democrazia rappresentativa, cosa resta del termine "costituzione", quantomeno nel significato che di quel termine ci ha consegnato la tradizione culturale del costituzionalismo europeo?

Dinanzi ad una realtà giuridica così differente occorrerà cercare di evitare un duplice errore: da un lato, quello di ridurre il dialogo ad un confronto sordo tra codici linguistico-normativi assolutamente incomparabili e, dall'altro, quello di utilizzare il nostro vocabolario giuridico per indicare fenomeni giuridici differenti.

L'alternativa praticabile sul piano del metodo, mi pare quella di muovere dall'esperienza giuridica o meglio quella di cercar di capire queste diverse esperienze giuridiche.

Il diritto, infatti – perlomeno ad avviso di chi scrive – va colto, prima che come espressione della volontà di un potere (pubblico o religioso), nell'esperienza giuridica<sup>3</sup> e la funzione del giurista non è solo quella di descrivere le regole giuridiche e le loro relazioni, ma, in primo luogo, è quella di capire la *ragione* delle regole.

Perché nascono o non nascono. A quale esigenza sociale rispondono. Questi *fat ti*, assieme alle ben note tecniche dell'interpretazione giuridica, aiutano l'opera di chi intende comprendere correttamente il contenuto di un sistema giuridico.

4. Per questo motivo abbiamo voluto avviarci ad uno studio del diritto islamico collocandolo in un contesto più ampio.

Quello che ci attendiamo da questi primi studi – che quindi hanno una natura eminentemente introduttiva – è che ci aiutino a comprendere *come nasce* e *da cosa nasce* il rapporto tra Islam (come fede religiosa) ed il fenomeno giuridico.

*In primis*, cercando di mettere a fuoco come questo rapporto nasce rispetto alla condizione storica, sociale e culturale *pre-islamica*.

Ed in secondo luogo, evidenziando come questo nesso si presenti e si inserisca nella *attuale* condizione storica, sociale e culturale dei paesi arabi.

Ovviamente, lo scopo non è puramente speculativo (i giuristi, com'è noto, sono "speculativi applicati").

Quello che interessa cogliere sono innanzitutto i gradi di "rigidità" e di "flessibilità" di questa relazione, al fine di immaginare le soluzioni che consentano alle persone di vivere la propria fede islamica in contesti socio-culturali e, dunque, giuridici diversi.

## Bibliografia

- Allievi (Stefano), *Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese*, Torino, Einaudi, 2003;
- Capograssi (Giuseppe), *Studi sull'esperienza giuridica*, Roma, Magliano, 1932;
- Ferrari (Silvio) (a cura di), *I musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino, 2000;
- Frisina (Annalisa), *Giovani musulmani d'Italia. Trasformazioni socio-culturali e domande di cittadinanza*, Relazione presentata al Convegno del Centro Studi Religiosi Edoardo Agnelli, Torino 11 giugno 2004, poi in J. Cesari, A. Pacini (a cura di), *Giovani musulmani in Europa. Tipologie di appartenenza religiosa e dinamiche socio-culturali*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2005;
- Kelsen (Hans), *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano, Etas libri, 1980;
- Oliviero (Maurizio), *Il costituzionalismo dei paesi arabi*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Pace (Enzo), *L'Islam in Europa: modelli di integrazione*, Roma, Carocci, 2004.

<sup>1</sup> Secondo il Dossier Statistico sull'immigrazione Caritas/Migrantes i musulmani regolari in Italia alla fine del 2002 erano circa 553.007 (ovvero il 36,6% dei 1512.324 stranieri regolarmente presenti in Italia) facendo dell'Islam la seconda religione d'Italia. Diversamente da quanto avvenuto in altri paesi europei, le provenienze nazionali dei musulmani presenti in Italia sono molto diversificate (Frisina 2005). Cfr. anche Allievi 2003; Ferrari 2000.

Secondo i più recenti dati del «Zentral Institut Islam Archiv Deutschland» di Soest i musulmani in Italia sarebbero circa 1 milione.

<sup>2</sup> Il numero di musulmani presenti nei paesi della Comunità Europea era nel 2003 almeno di undici milioni. In Francia la popolazione musulmana non era inferiore al 7% della intera popolazione (Cfr. Cesari, Pacini 2005; Pace 2004. Lo «Zentral Institut Islam Archiv Deutschland» di

Soest afferma che i musulmani nei paesi aderenti all'Unione Europea sono 14 milioni, di cui in Francia 5,5 milioni, in Germania 3,2 milioni, in Gran Bretagna 1,5 milioni. Sempre secondo lo stesso Istituto nell'intera Europa vivrebbero 53 milioni di musulmani di cui 25 milioni nell'ex-Unione Sovietica e 5,9 milioni nella parte europea della Turchia. <sup>3</sup> L'elaborazione del concetto si deve, com'è noto, a Capograssi 1932.